

Dott.ssa Simona Scanu
Revisore Legale
Commercialista
Via Bach n.1 -OLBIA
Mail: sc.scanu@fiscali.it
Cell. 3396475427

COMUNE DI GOLFO ARANCI

Parere del Revisore dei Conti sull'adozione di regolamenti

Verbale n. 2 del 13/06/2025

IL REVISORE DEI CONTI del Comune di Golfo Aranci, Dott.ssa Simona Scanu,

VISTA la proposta di C.C. n. 23 del 13/06/2025 avente ad oggetto **“Modifica artt. 25, 28 e 32 del regolamento comunale tari vigente.”**.

VISTO

- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

VISTI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale *“... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”*;

VISTA

- la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della*

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, con la quale è stato approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF”;
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione ARERA del 01 aprile 2025 n. 133/2025/R/RIF “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;

VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 marzo 2025 che ha introdotto il “bonus sociale per i rifiuti” in misura del 25% della TARI;

VISTO che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2024 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

RICHIAMATO l’art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione che cita: “*Per l’anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025*”;

VISTO quindi la necessità dell’Ente di adeguare i seguenti articoli:

- **Art. 25 “Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche;**
- **Art. 25 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche -comma 2 bis;**
- **Art. 28 “Riduzioni tributo” -comma 5 bis;**
- **Art. 32 “Riscossione” - comma 3;**
- **Art. 32 “Riscossione” -comma 6.**

VISTO l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e’ tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.»;

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 30/04/2025;

VISTI i pareri tecnico e contabile positivi espressi dal Responsabile del Servizio;

VISTO l'art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3 lett. o) del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali».

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla modifica del succitato regolamento TARI.

Il Revisore ricorda l'obbligo di trasmettere la delibera nell'apposita sezione del "Portale del Federalismo Fiscale" per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs.n.360/98 e ss.mm.ii e invita a pubblicare il Regolamento modificato sull'Albo pretorio on-line del Comune ed in via permanente sul sito internet dell'Ente nella sezione Regolamenti.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Simona Scanu